

	Repertorio n.	
	C O M U N E D I T I T O	
	Prov. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA	
	SCHEMA DI CONTRATTO	
	PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TITO	
	L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno _____ del mese	
	di _____ alle ore _____ presso la sede del Comune	
	di Tito, avanti a me Dott.ssa Annalisa Chiriatti Segretario	
	Comunale del Comune di Tito, autorizzato a rogare gli atti	
	nella forma pubblica amministrativa in cui l'Ente è parte, ai	
	sensi del comma 4° lett. C art. 97 del Dec. Leg.vo n. 267/2000,	
	senza l'assistenza dei testimoni avendone le parti espressa-	
	mente rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente	
	costituiti:	
	1 - da una parte il Dott. Danilo GROSSI, nato a L'AQUILA	
	il 28/08/1993 in qualità di Responsabile del Servizio Affari	
	Generali, che dichiara di agire non in proprio ma per conto e	
	nell'interesse del Comune di Tito che rappresenta Partita	
	I.V.A. 00128970761 ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;	
	e	
	2 - dall'altra il Sig./ra _____, nato/a a	
	_____ () il _____ e residente a _____	
	in Via _____ n. _____, la quale interviene nel	
	presente atto in qualità di _____ della Società / il	
	RTI / il Consorzio _____ con sede in _____ alla	

via _____ n. xx, Partita I.V.A. _____, numero

di iscrizione REA _____ giusta Procura di Associa-

zione temporanea di Imprese e mandato speciale con rappresen-

tanza

PREMESSO CHE:

-con Determinazione a contrarre n. _____ del

_____, è stato approvato il progetto, e conseguenti

allegati, relativo all'espletamento del servizio di trasporto

scolastico per gli anni scolastici: 2025/2026 - 2026/2027 -

2027/2028 per l'importo complessivo di € 583.740,00 (Euro cin-

qucentottantatremilasettecentoquaranta/00) oltre iva come per

legge;

-con Determinazione n. _____ del _____ è stata in-

detta la procedura aperta per il servizio de quo, ai sensi

dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito, Codice) con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi

dell'art. 108 del Codice;

-con la Determinazione dirigenziale di aggiudicazione defini-

tiva n. _____ del _____ il servizio è stato aggiu-

dicato all'impresa _____;

-l'Impresa Aggiudicataria conviene che il contenuto del pre-

sente contratto e degli ulteriori documenti di gara definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

eseguire e, in ogni caso, l'Impresa Aggiudicataria ha potuto

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

-l'Impresa Aggiudicataraia ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Offerta economica, il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica amministrazione;

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

	3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o	
	abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
	cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in	
	vigore successivamente alla stipula dello stesso.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto	
	1. Il servizio oggetto del presente contratto è la "Trasporto	
	scolastico per il triennio scolastico 2025/2026 - 2026/2027 -	
	2027/2028";	
	2. L'appalto comprende tutto quanto previsto e descritto nel	
	Progetto e nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazio-	
	nale.	
	Art. 3 -Tempi di esecuzione del contratto	
	1.Dalla sottoscrizione del contratto decorre il termine di	
	avvio del servizio è pari a 30 MESI effettivi calcolati in	
	ragione dell'inizio e fine dell'anno scolastico.	
	2. In caso di stipula da parte della Stazione Unica Appaltate	
	- Regione Basilicata (SUA-RB), o di altro soggetto aggregatore,	
	di eventuale Accordo Quadro o Convenzione per l'affidamento	
	del servizio di trasporto scolastico, il contratto si intenderà	
	risolto, anche prima della scadenza contrattuale, previa co-	
	municazione da parte del committente, e senza che nulla sia	
	dovuto a titolo di indennizzo e/o di qualsivoglia risarcimento.	
	Art. 4 - Importo contrattuale	
	1.L'importo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 è	
	pari a € _____ (euro _____/00) oltre IVA	

del 10%, pari a _____ (_____/00), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € _____ (_____/00).

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e nell'Offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, obbligandosi ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso il _____ potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

3. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

4. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

5. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2.L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche integrazioni.

3.L'Appaltatore si obbliga in ogni caso, salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4.Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a quesitasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi

e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2.L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3.L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante

5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione del servizio

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente

sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni

1.L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

2.È obbligo dell'Appaltatore stipulare per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, una polizza assicurativa verso terzi (R.C. Auto). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione di ciascun mezzo con massimale unico non inferiore a €. 15.000.000,00 per sinistro che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.

Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

	Il prestatore del servizio documenterà l'Amministrazione comunale, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.	
	Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.	
	Copia delle polizze saranno inoltrate al Comune prima della stipula formale del contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.	
	Prima dell'inizio del servizio e ad ogni rinnovo delle polizze la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente appaltante copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione.	
	In ogni caso la polizza suddetta dovrà essere attiva a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.	
	3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta,	

il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i di qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.

4. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore
_____ comunica i seguenti dati:

a. Conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____

b. Generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto: _____ (C.F.: _____) nato a _____ il _____.

Art. 11 - Cauzione definitiva

1. A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, l'Impresa Aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva per un importo pari a euro _____, ai sensi dell'art. 117 del Codice. Tale cauzione è stata fornita mediante, con validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione

	appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	3.La cauzione sarà svincolata entro 60 giorni successivi alla scadenza naturale del periodo stabilito per la durata del Contratto.	
	4.Qualora si verificassero da parte dell'Impresa Aggiudicataria, nel corso dell'esecuzione, inadempienze contrattuali, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, senza obbligo di diffida o di procedimento giudiziario e salvo diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggiore danno.	
	Art. 12- Recesso	
	1.La Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.	
	2.Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.	
	In caso di recesso della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato	

come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

3.La Stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

4.L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto/Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d,) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto

quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

4. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

6. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. _____

7. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso

	1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere	
	il contratto secondo le disposizioni dell'art. 39 del capito-	
	lato speciale-descrittivo e prestazionale.	
	2. In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di incame-	
	rare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione	
	in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarci-	
	mento dell'eventuale maggior danno.	
	2. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi	
	dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge 13/08/2010, n. 136, il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
	delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del con-	
	tratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione ap-	
	paltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al	
	fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione	
	dello stesso.	
	3. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza	
	bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempi-	
	mento, possa recedere dal presente contratto secondo le dispo-	
	sizioni dell'art. 32 del capitolato speciale-descrittivo e pre-	
	stazionale.	
	4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante	
	interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato	
	all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il	

	completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento av-	
	viene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello	
	a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore	
	offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario	
	aggiudicatario.	
	5. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già pro poste	
	dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
	Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	
	1.La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente	
	contratto in qualsia-si momento e qualunque sia il suo stato	
	di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Ap-	
	paltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che di-	
	spona l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui	
	al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di	
	prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna pas-	
	sata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.	
	2.In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal con-	
	tratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro	
	requisito morale richiesto dall'art. 94 del Dec. Leg.vo n.	
	36/2023 e s.m.i.;	
	3.La Stazione appaltante può risolvere il contratto, durante	
	il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o	
	più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1, del Codice.	
	Art. 16 - Penali	

1. Si rimanda agli artt. 16 e 27 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

Art. 17 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

	5. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante	
	si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i sog-	
	getti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla rela-	
	tiva graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per	
	il completamento del servizio oggetto dell'appalto.	
	6. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha	
	formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore	
	offerente, escluso l'originario aggiudicatario.	
	7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già pro-	
	poste dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
	Art. 18 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certifi-	
	cazione di regolare esecuzione	
	1.La Stazione appaltante nominerà il direttore dell'esecuzione	
	del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del me-	
	desimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano	
	la materia.	
	2. Salvo diverse disposizioni, la Stazione appaltante, di	
	norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in ge-	
	nerale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del	
	contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del con-	
	tratto.	
	3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo	
	con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di	
	controllare che l'oggetto del contratto in termini di presta-	

	zioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qua-	
	litative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previ-	
	sioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di	
	aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i	
	competenti uffici della Stazione appaltante, che tutti gli atti	
	amministrativi e contabili inerenti alle attività siano cor-	
	retti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione	
	appaltante, nonché di procedere verifica di conformità in corso	
	di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di	
	conformità, prima del paga- mento di ogni fattura.	
	Art. 19 – Responsabile del contratto e nominativi del personale	
	addetto all'esecuzione	
	1. L'Appaltatore ha indicato il Sig. _____, quale	
	responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per	
	conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione	
	dell'appalto di cui trattasi.	
	2. Il responsabile del contratto sarà costantemente reperibile	
	e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché	
	ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai docu-	
	menti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Di-	
	rettore dell'esecuzione del contratto.	
	3. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi	
	del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto	
	dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore	

dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 20 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Appaltatore emetterà fattura a saldo dei pasti forniti.

2. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura previa acquisizione del DURC e dell'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (importo pari o superiore a euro 5.000,00).

3. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso.

4. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Comune di Tito e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è F19S5C.

6. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. _____.

	7.L'Appaltatore unitamente alla trasmissione della fattura	
	provvederà a comunicare alla Stazione appaltante la parte delle	
	prestazioni eseguite dall'eventuale subappaltatore, con la	
	specificazione del relativo importo e con proposta motivata	
	di pagamento.	
	8.In caso di subappalto, la fattura emessa dal subappaltatore	
	dovrà riportare il CIG sopra riportato.	
	9.Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi	
	siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà	
	ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico	
	di regolarità contributiva, attestante la regolarità in ordine	
	al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa	
	della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non	
	venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun	
	interesse.	
	10.L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità,	
	renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le va-	
	riazioni che si verificassero circa le modalità di accredito	
	di cui sopra.	
	11.In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni	
	venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà	
	sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei paga-	
	menti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	

	Art. 21 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con	
	il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi re-	
	lativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale	
	espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a	
	mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri re-	
	lativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di	
	missione per il personale addetto alla esecuzione della pre-	
	stazione, nonché i connessi oneri assicurativi.	
	2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto	
	del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto	
	di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in	
	vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di	
	durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni,	
	le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto	
	che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
	delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo	
	carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati	
	con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà,	
	pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale ti- tolo, nei	
	confronti della Stazione appaltante.	
	3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e te-	
	nere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze	

	derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescri-	
	zioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indica- zioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero es- sere	
	impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circo- stanza	
	che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere,	
	in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla	
	piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appal-	
	tatore si impegna, altresì, a prestare la propria collabo-	
	razione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante	
	ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura	
	di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro	
	10 giorni dall'intervenuta modifica.	
	7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appalta-	
	tore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere,	
	in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preven-	
	tiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.	
	8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto	
	stabilito nei precedenti commi, fermo restando il di- ritto al	

	risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di di-	
	chiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo	
	16.	
	Art. 22 - Foro di competenza	
	1.Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa	
	è competente il Foro di Potenza.	
	Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrat-	
	tuali e rimborso delle spese di pubblicazione	
	11.Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 18 del Codice e dell'articolo	
	6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con	
	legge 21 febbraio 2014, n. 9.	
	2.Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla	
	stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione	
	e ogni altro onere.	
	Ai fini della registrazione il valore del contratto è pari ad	
	€ _____.	
	3.Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro	
	dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati	
	potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e	
	sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal	
	presente atto ed effetti fiscali connessi.	
	Art. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla traccia-	
	bilità dei flussi Finanziari.	

	1. La Ditta / Società _____ assume tutti gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	2. la Ditta / Società si impegna a dare immediata comunica-	
	zione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio	
	Territoriale del Governo della Provincia di Potenza della no-	
	tizia dell'inadempimento della propria controparte (subappal-	
	tatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanzia-	
	ria.	
	Io sottoscritto, Segretario Generale, a richiesta delle parti	
	qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il	
	presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi	
	letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno	
	riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà,	
	liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano per-	
	tanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segre-	
	tario, in calce alla presente pagina e firmando il margine	
	esterno dei primi fogli. E' digitato da persona di mia fiducia	
	e si compone di numero _____ facciate e tanti righi fin	
	qui della _____ facciata escluso le sottoscrizioni.	
	Per il Comune di Tito	
	Per la ditta/Società	
	Il Segretario Generale	